



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio III

Ipotesi di contratto integrativo di sede per la erogazione del Fondo unico di Amministrazione per l'anno 2012 al personale delle aree funzionali in servizio presso l'USR per la Basilicata-Ufficio III

Addì 31 luglio 2014 presso la sede dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata – Ufficio III, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla stipula della seguente ipotesi di contratto integrativo di sede relativo alla erogazione del Fondo unico di Amministrazione per l'anno 2012 al personale in servizio presso l'USR per la Basilicata – Ufficio III;

LE PARTI

VISTO il d.lgs. 30.3.2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto in data 14.9.2007, relativo al quadriennio giuridico normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, nonché il successivo C.C.N.L. sottoscritto in data 23.1.2009, relativo al biennio economico 2008-2009;

VISTO il d.lgs. 27.10.2009, n.150, con particolare riferimento agli artt.17 ss.;

VISTO il d.m. del 25 novembre 2013, n.971, recante indicazioni e criteri, che hanno formato oggetto di confronto con le OO.SS., per la valutazione del personale dirigente e delle Aree per l'anno 2012;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo n. 2/2013, sottoscritto il 8 aprile 2014, concernente i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) per l'anno 2012;

RILEVATO che le risorse messe a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata ammontano a €. 1.116,413 - (LD) per il personale centralinista non vedente (art.4 CCNI 2/2013) e a €. 36.673,69 - (LD) per la contrattazione di sede riferita al personale del comparto Ministeri (art.5 CCNI 2/2013);

PRESO ATTO che le somme destinate ai dipendenti dell' Ufficio III, giusto d.d.g. del 14 aprile 2014, n. 1855 come rettificato dal d.d.g. prot. n.2577 del 27 maggio 2014 , sono pari a €. 36.673,69 LD (€. 48.666,15 LS) per il personale in servizio, calcolato alla data del 31.12.2012 ed €. 1.116,413 LD (€. 1.481,48 LS) per il personale centralinista non vedente;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art.5 – punto 3 – del CCNI 2/2013, la risorsa complessiva assegnata per il personale in servizio è destinata, **per il 30%- pari a €.11.002,107 (LD)-** all'attribuzione della **produttività collettiva**, connessa al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione, ed attribuita a tutti i dipendenti in quota parte rapportata ai mesi di servizio nell'anno nonché alle assenze senza assegni, e per la restante parte – **70% pari a €. 25.671,583 (LD)** - alla **produttività individuale**, disciplinata dalla contrattazione di sede;

CONSIDERATO che occorre procedere alla contrattazione di sede per tali ultime risorse pari a €. 34.066,305 (LS) – €. 25.671,583 (LD);

PRESO ATTO che la dirigente dell'Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Matera, d.ssa Teresa PASCIUCCO, risulta assente dal 26/08/2013 per malattia, dal 18/09/2013 per interdizione per complicanze della gestazione e successivamente, fino a tutt'oggi, per astensione obbligatoria per maternità;

VISTA altresì la nota prot. 2041 del 6/5/2014 con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Basilicata ha delegato il dott. Gerardo Antonio PINTO alla negoziazione del F.U.A. 2012, considerata l'assenza della dirigente, d.ssa Teresa PASCIUCCO;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Il presente contratto integrativo di sede concerne la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione della somma di €. 34.066,305 (LS) – €. 25.671,583 (LD) al personale in servizio presso l'USR Basilicata – Ufficio III nell'anno 2012, calcolato alla data del 31.12.2012, ai sensi dell'art.5 del CCNI 2/2013 richiamato in premessa.

Art.2 – Atteso che la retribuzione di **produttività** prevista per ciascun dipendente è la somma di

- quota collettiva;
- quota individuale;

si conviene che la prima, come da art.5 comma 3 del CCNI, venga erogata solamente al netto dei seguenti periodi di assenza:

- periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo;
- periodo di assenza per aspettativa senza assegni;

mentre la **quota individuale**, oltre a tener conto delle precedenti condizioni, sarà corrisposta a ciascun dipendente sulla base della valutazione dell'attività lavorativa svolta dagli stessi, in relazione al grado di responsabilità, riconoscimento del merito e prestazione effettivamente resa.

Si concorda che i criteri per la corresponsione della retribuzione individuale siano quelli stabiliti nel D.M. n.971 del 25/11/2013 e per ciascun criterio utilizzato viene individuato il *range* del singolo coefficiente.

	Criteri	Range
1)	Livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale	0,10 – 0,50
2)	Fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità	0,10 – 0,50
3)	Accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività	0,10 – 0,50
4)	Comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio	0,10 – 0,50
5)	Sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi	0,10 – 0,50
6)	Contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza	0,10 – 0,50

Art.3 - Per assicurare il rispetto di quanto previsto dal punto 4 dell'art.5, del Contratto collettivo nazionale integrativo n. 2/2013, le Parti concordano circa l'attribuzione a ciascun dipendente di un coefficiente individuale (cd) compreso nel *range* 0,60 – 3,0, che tenga conto dei criteri stabiliti nel d.m. 25 novembre 2013, n.971 citato in premessa. In particolare, le Parti concordano in merito alla utilizzazione dei criteri e coefficienti, stabilendo che deve essere necessariamente utilizzato, per ciascun dipendente, almeno **cinque** dei sei criteri stabiliti dal predetto d.m. 971/13, e che, nell'ambito di ciascun criterio, la valutazione possa essere compresa tra 0,1 e 0,5, in base a quanto sopra riportato.

Art.4 - Il dirigente delegato, nell'effettuare la predetta valutazione, si atterrà ai criteri sopra indicati e provvederà a comunicare a ciascun dipendente il coefficiente assegnato con riferimento ai criteri utilizzati.

Art.5 - A norma dell'art.48 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio III.


Art.6 - La presente ipotesi di contratto integrativo di sede, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria, alla relazione illustrativa e alla comunicazione della risorsa finanziaria assegnata sarà trasmessa all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIUR, per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile.

LE PARTI FIRMATARIE

Per la delegazione di parte pubblica

Dr. Gerardo Antonio PINTO
(delegato USR Basilicata)

Dr.ssa Filomena Anna Di Bari (vicario)




Per la rappresentanza sindacale

R.S.U. :

Lidia Santo

Eustachio Stella

Attilio Fanuzzi




Rappresentanti sindacali:

CGIL : Antonietta Giacoia

CISL : Giovanni Ruggiero

SNALS: Maria Nicolina Laguardia



Al Dirigente Ufficio III – Matera

SEDE

Oggetto: Nota a verbale seconda ipotesi di CCNI MIUR n. 2/2013 – FUA anno 2012.


La scrivente O.S. chiede che l'accordo sindacale sulla contrattazione di sede FUA 2012, avvenuto nuovamente il 31 luglio a seguito della nota prot. 9975 del 14/07/2014 attestante l'esito negativo del controllo preventivo da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio, sia integrato con la seguente nota a verbale:

La CISL non sottoscrive l'accordo poiché l'Ufficio III intende assegnare al personale part-time il 100% della quota relativa alla produttività collettiva (quantificata in 11.002 euro) e non di quella relativa alla produttività individuale (quantificata in 25.671,58 euro).

Tutto ciò è in totale disaccordo con quanto riportato nell'Osservazione n. 74 del MEF nella quale esplicitamente è detto:

“La risorsa finanziaria di Euro 25.671,58, corrispondente alla remunerazione della produttività individuale, è distribuita in modo difforme da quanto disposto dall'art.5 comma 4 del CCNI n. 2/2013; infatti il contratto citato non prevede l'assegnazione di un coefficiente in base alle aree funzionali, né una decurtazione per il personale part-time”.

Matera, 31/07/2014



Il delegato CISL

Ruggiero Giovanni

Una firma manoscritta in inchiostro scuro, che sembra essere "R. Giovanni", con tratti fluidi e una lunga coda.